

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL IN DATA 3/11/2019

Il Giudice Sportivo,

visto il reclamo presentato all'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale FIR in data 3 novembre 2019, (PEC ore 20.04), dalla **RUGBY VIADANA 1970 SSD A.R.L.**, in persona del Presidente il Dott. Giulio ARLETTI, con domicilio eletto presso l'avvocato Alessandro BIASIOLO del Foro di Venezia, avverso la decisione assunta in data 31 ottobre 2019 e pubblicata nel Comunicato TOP 12/02/GS (riunione del 30/31 ottobre 219) in relazione all'omologazione della gara del Campionato Nazionale Peroni Top 12 tra VALORUGBY EMILIA EUGBY – RUGBY VIADANA 1970, giocata il 19 ottobre 2019.

In data 4 novembre 2019 la reclamante provvedeva ad inviare a mezzo PEC (ore 13.18) attestazione contabile del versamento del contributo per accesso alla giustizia di Euro 150,00=.

Assegnati i termini di cui agli artt. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia FIR la società resistente VALORUGBY EMILIA ssd A.r.l. inviava in data 11 novembre 2019 (PEC ore 15.26) una memoria difensiva al fine di supportare l'eccezione pregiudiziale dell'erronea individuazione della competenza da parte del RUGBY VIADANA.

L'istanza trae origine dal reclamo proposto dalla RUGBY VIADANA 1970 ssd S.r.l. ai sensi dell'art. 52 punto 2 del Regolamento di Giustizia avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale pubblicata nel Comunicato TOP 12/2/Gs. in data 31 ottobre 2019.

Oggetto dell'impugnazione, dunque, verte da una parte sulla declaratoria di improcedibilità dichiarata dal Giudice Sportivo FIR, dell'istanza presentata alla fine della gara VALORUGBY EMILIA – RUGBY VIADANA del 19 ottobre 2019, dal Signor Giulio ARLETTI, al direttore di gara Emanuele TOMO', per genericità e carenza dei requisiti previsti dall'art. 57 del Regolamento di Giustizia e della conseguente omologazione della gara con il risultato di 34-17 (4-2 mete) in favore del VALORUGBY EMILIA, risultato conseguito sul campo. Dall'altra sulle violazioni regolamentari e le sue conseguenze poste in essere dalla società VALORUGBY EMILIA.

Conclude la difesa del RUGBY VIADANA 1970 ssd A.r.l. affinché il Giudice Sportivo FIR voglia *“omologare la gara del Campionato Nazionale Peroni Top 12 VALORUGBY EMILIA – RUGBY VIADANA 1970 con il risultato di 20 – 0 in favore della reclamante ed in subordine disporre la ripetizione della partita in ogni caso con adozione di tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti anche sulla classifica”*.

Resisteva la VALORUGBY EMILIA ssd A.r.l. con una memoria difensiva ai sensi dell'art. 59 regolamento di Giustizia ove veniva evidenziato, tra l'altro, come la RUGBY VIADANA avesse erroneamente individuato la competenza per la proposizione del reclamo e nel merito riteneva, comunque, improcedibile il gravame svolgendo una ricostruzione delle norme applicabili e dell'assenza di contraddittorio nelle operazioni di misurazione del terreno di gioco svolte dalla RUGBY VIADANA.

La questione posta dalle parti costituite nel giudizio di reclamo circa la competenza in merito alla individuazione del Giudice Sportivo FIR a decidere il reclamo medesimo, **merita un approfondimento specifico**.

La RUGBY VIADANA ha proposto reclamo entro il termine di giorni 3 (tre) dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo Nazionale sul presupposto che fosse operante il dettato dell'art. 52 punto 2 del Regolamento di Giustizia.

Invero l'articolo in commento al comma 1 stabilisce che il Giudice Sportivo, sia Nazionale che Territoriale, pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni commesse allo svolgimento della gara.

Al punto 2, invece, *“Il giudice sportivo territoriale e quello nazionale ciascuno con riferimento alle gare di propria competenza, esaminati il referto arbitrale e la documentazione allegata, l'eventuale rapporto del Commissario di campo ed i reclami qualora proposti eventuali segnalazioni dei Comitati regionali o della Commissione Organizzatrice gare nei casi previsti dall'art. 24 comma 2 omologano la gara con provvedimento non giurisdizionale impugnabile dinanzi al medesimo Giudice Sportivo.”*

Afferma la RUGBY VIADANA 1970 che *“è indiscutibile che la gravata decisione è un provvedimento di omologa, cioè un provvedimento reso ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di Giustizia e, pertanto, un provvedimento non giurisdizionale ed impugnabile davanti al medesimo Giudice Sportivo, sul punto vedasi le decisioni 7 del 29 novembre 2016 e n. 30 del 28 marzo 2019 della Corte Sportiva di Appello”*.

Al contrario la difesa della VALORUGBY EMILIA si incentra sull'errore commesso dalla reclamante nell'impugnare il provvedimento dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale *“...quello che viene impugnato da RUGBY VIADANA, infatti, non è il provvedimento di omologazione della GARA VALORUGBY EMILIA – VIADANA 1970, disputatasi il 19 ottobre 2019, bensì la decisione (e questo lo specifica proprio Rugby Viadana nel suo atto di gravame) assunta dal Giudice Sportivo Nazionale e pronunciata visti gli artt 56,57,58,59,60 del regolamento di Giustizia Fir nonché l'art. 1 della regola di gioco e nello stesso comunicato in cui ha trovato omologazione il risultato della predetta gara del 19 ottobre 2019.*

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL IN DATA 3/11/2019

E' sufficiente infatti la semplice lettura del comunicato Top 12/2/gs riunione del 30 e 31 ottobre 2019 per avere contezza del fatto che il Giudice Sportivo Nazionale con il pronunciamento pubblicato nel comunicato Top 12/2/gs ha assunto contestualmente un provvedimento di omologa della gara VALORUGBY – VIADANA 1970 disputatasi il 19 ottobre 2019; un provvedimento decisivo visti gli art 56,57,58,58,59, 60 del Regolamento di Giustizia nonché dell'art. 1 delle regola di gioco. Proprio i riferimenti citati da controparte alle decisioni della Corte Sportiva di Appello risultano strettamente coerenti e conferenti all'interpretazione qui esposta da VALORUGBY e per ovvia conseguenza assolutamente avversi alle argomentazioni addotte da RUGBY VIADANA che erroneamente li cita a infondato supporto alle proprie tesi non ravvedendovi evidentemente del fatto che l'art. 52 Regolamento di Giustizia è composto da tre commi e non dal solo comma 2.Ebbene il gravame rispetto a quest'ultimo provvedimento sarebbe dovuto passare – entro il termine perentorio di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata – attraverso la competenza della Corte Sportiva d'appello sulla base di quanto previsto dal 3 comma dell'art. 52 del regolamento di Giustizia.....In conclusione Rugby Viadana deve prendere necessariamente atto – e attesa la difficoltà rappresentata in tal senso dovrà esprimersi il Giudice Sportivo nazionale chiamato a pronunciarsi al riguardo – che l'art. 52 del regolamento di Giustizia FIR non è composto da un solo comma ovvero il comma 2, bensì da tre commi, pertanto quello che è stato radicato da Rugby Viadana con istanza in data 19 ottobre 2019 è stato un provvedimento di tipo giurisdizionale ai sensi delle previsioni delle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 52 del Regolamento di Giustizia e correttamente è stato così valutato dal Giudice Sportivo nazionale. Dimostrato pertanto che in prima istanza il Giudice Sportivo nazionale si è già correttamente pronunciato sull'istanza presentata dal Rugby Viadana in data 19 ottobre 2019 ne riviene che questa decisione doveva essere gravata da Rugby Viadana a entro il termine perentorio di giorni sette dalla pronuncia depistando reclamo presso la Corte Sportiva d'appello.....”

Il dettato dell'art. 52 del Regolamento di Giustizia ha presentato fin dall'inizio della sua attuazione problemi interpretativi che dovranno essere affrontati dal Legislatore Federale al fine di avere quelle linee guida cui attenersi, sia nelle pronunce del Giudice Sportivo Nazionale che territoriale, ove per numero di partite e per categorie di atleti impegnati, i provvedimenti sono numerosi e le questioni circa la impugnabilità delle decisioni avverso le omologazioni sono di numero considerevole.

A parere del Giudice Sportivo Nazionale, tutta l'area dei provvedimenti di omologazione sono regolati dall'art. 52 composto, come precisato dalla difesa del VALORUGBY da tre commi.

Tutti i commi devono essere letti nell'interezza poiché fanno parte di un disegno del Legislatore Federale che, evidentemente, ha inteso riservare alla competenza della Corte Sportiva di Appello le impugnazioni avverso le sanzioni per gli illeciti tecnici (artt. 27, 28, 29, 30 Regolamento di Giustizia), lasciando la facoltà di appellare il provvedimento di omologazione al Giudice Sportivo sia Nazionale che Territoriale.

A ben vedere ante riforma dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale e Territoriale venivano appellati i provvedimenti sanzionatori a tesserati ed affiliati ma anche tutti gli altri provvedimenti compresi i ricorsi avverso l'omologazione della gara. Non era causale riscontrare come il Giudice Sportivo omologava la gara sia con il risultato del campo, che con altro provvedimento e/o decidesse su ricorsi presentati sia prima che dopo la gara per violazioni sullo status dei giocatori e/o sulla regolarità di campi e/o degli impianti e/o delle relative attrezzature e vedersi ritornare le opposizioni come giudice del primo atto di gravame.

Successivamente, la sua decisione era appellabile dinanzi alla Commissione Giudicante FIR e della CAF terzo e definitivo organo decisionale.

L'art. 52 Regolamento di Giustizia al primo comma, evidenzia come il Giudice Sportivo pronuncia in prima istanza sulle questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su **(a)** la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati **(b)** la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione delle gare; **(c)** la regolarità dello status e la posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara; **(d)** i comportamenti di atleti, tecnici, o di altri tesserati in occasione o nel corso della gara; **(e)** ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

Nel secondo comma, invece, viene specificatamente indicato come la gara viene omologata con provvedimento *non giurisdizionale* impugnabile dinanzi al medesimo Giudice Sportivo.

La *vexata quaestio* riguarda proprio se tutta la procedura adottata dal Giudice Sportivo **ante omologazione** sia da considerarsi “non giurisdizionale” e, dunque, riservata all'impugnazione dinanzi a se stesso.

Invero, nel caso che ci occupa, l'omologazione è avvenuta con il provvedimento TOP 12/2/Gs del 31 ottobre 2019, **introdotto** con un'istanza della società RUGBY VIADANA direttamente al direttore di gara, che ha legittimato il Gs a concedere i termini di cui all'art. 56 e seguire la procedura indicata fino a completare il contraddittorio ed assumere la decisione di omologazione della gara con il risultato del campo.

A parere del Giudice Sportivo l'istanza del RUGBY VIADANA ha portato alla sospensione dell'omologazione (vedasi comunicato Top 12/1/Gs) fino all'omologazione adottata con il comunicato Top12/2/Gs e tale decisione non rivestirebbe il carattere del provvedimento giurisdizionale. Diverso, invero, dai provvedimenti adottati nelle riunioni settimanali che segue la lettura dei referti e l'assunzione di un provvedimento sanzionatorio come la partita persa per irregolarità formale dei tesserati e/o quello riferibili agli altri soggetti e/o affiliati.

In altre parole, tutte le decisioni che vengono prese prima dell'omologazione, anche se adottate a seguito della procedura prevista dall'art. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia rientrano nel dettato dell'art. 52 comma 2 e, dunque, ricorribili e/o appellabili dinanzi allo stesso Giudice Sportivo Nazionale e/o Territoriale.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL IN DATA 3/11/2019

In ragione di quanto argomentato, il Giudice Sportivo Nazionale si ritiene competente ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Regolamento di Giustizia sul reclamo presentato tempestivamente dalla RUGBY VIADANA 1970.

Il reclamo nel merito non è accoglibile.

La difesa del RUGBY VIADANA 1970 incentra su un proprio convincimento non suffragato da alcun riscontro giuridico che il procedimento omologatorio "non è un procedimento giurisdizionale" come visto art. 52 Rdg, bensì sostanzialmente amministrativo e per esso non vigono norme e principi quali quello della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che sono invece principi propri dei procedimenti giurisdizionali affatto diversi."

In altri termini dall'avverbio "**sostanzialmente**" la difesa del RUGBY VIADANA 1970 ritiene non applicabili quei principi richiamati nella decisione che hanno fatto propendere per una decisione di improcedibilità dell'istanza.

Sul punto è sufficiente replicare richiamando i principi del Processo Sportivo capo I del titolo I del Codice di Giustizia Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) adottato lo scorso 15 luglio 2014, dedicato ai «*principi del processo sportivo*». Dalle due disposizioni che compongono il capo I, è in particolare l'art. 2 che enumera i principi intorno ai quali sono organizzati i procedimenti di giustizia sportiva si deduce che "*ai principi e alle norme generali del processo civile*", gli organi di giustizia dovranno comunque conformare la propria attività, nel rispetto del «*carattere di informalità*» che è proprio dei procedimenti cui essi sovrintendono. Vero che altri principi possono essere ricavati in distinte parti del Codice di Giustizia, vuoi perché vi sono esplicitamente fissati, vuoi perché è consentito desumerli da regole particolari.

Nessun espresso richiamo al diritto amministrativo e alle deduzioni formulate dalla difesa del RUGBY VIADANA 1970.

Da rigettarsi, pertanto, l'assunto secondo il quale l'istanza presentata al direttore di gara il giorno 19 ottobre 2019 da parte del RUGBY VIADANA 1970 debba essere considerata **una semplice richiesta di valutazione di un "quid" nello svolgimento di un potere d'ufficio** e non una **vera domanda**.

Al contrario proprio i principi del processo civile devono essere seguiti e con il provvedimento di improcedibilità già erano stati evidenziati gli elementi mancati che non hanno consentito l'instaurazione di un valido contraddittorio.

A parere del Giudice Sportivo, infatti, sia nell'istanza presentata al direttore di gara che nella memoria difensiva inviata per PEC la società RUGBY VIADANA 1970 non ha adempiuto all'onere di specificare i provvedimenti da adottare e quali siano state le norme violate, legittimando così l'assunzione del provvedimento di improcedibilità per genericità e contraddittorietà negli elementi costitutivi dell'istanza stessa.

Utile alla decisione sottolineare come solo con il reclamo vengono per la prima volta richieste provvedimenti sanzionatori (partita vinta per 20-0 ed in alternativa nella ripetizione della gara) comunque non accoglibili anche per il principio generale del divieto di proporre nuove domande in appello.

PQM

Il Giudice Sportivo,

visti gli artt. 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia FIR, rigetta il reclamo così come proposto e stante la soccombenza dispone incamerarsi il contributo per accesso alla giustizia.

Roma, 21 novembre 2019

(Avv. Marco Cordelli)

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA RUGBY CALVISANO SSD ARL IN DATA 12/11/2019

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza presentata società RUGBY CALVISANO SSD ARL, a mezzo PEC in data 12 novembre 2019 ore 10.36 (prot. 225) a firma del Presidente pro tempore, il Signor Angelo ZANETTI con la quale si chiede, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento di Giustizia, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore Jaques MOMBORG tesserato per la società RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD in relazione a fatti accaduti durante la gara del Campionato Peroni top 12 Rugby Rovigo Delta SRL SSD - Rugby Calvisano SSD ARL del 9 novembre 2019.

Istanza corredata di filmato relativo all'azione posta in essere dal giocatore MOMBORG e dalla distinta di versamento del contributo per accesso alla giustizia.

Segue

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA RUGBY CALVISANO SSD ARL IN DATA 12/11/2019

Assegnati i termini di cui agli artt. 56 e seguenti del Regolamento di Giustizia FIR ed acquisite al fascicolo d'ufficio la memoria difensiva della società RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, si dichiara completata la fase dell'istruttoria.

L'istanza trae origine dalla doglienza contenuta nell'istanza di cui si discute poiché a dire della società **RUGBY CALVISANO SSD ARL** al “...minuto 15 circa del secondo tempo il giocatore **MOMBERG** tesserato per la Rugby Rovigo ed indossante la maglia n. 2 nel corso di una ruck impostata da un proprio compagno di squadra, successivamente all'azione di pulizia degli avversari, allorché il pallone già si trovava a disposizione del proprio mediano di mischia sferrava una ginocchiata sul volto del giocatore n. 4 del RUGBY CALVISANO sig. Michael VAN VUREN mentre quest'ultimo si trovava disteso a terra in quanto coinvolto nel placcaggio dal quale era scaturita la suddetta ruck (si veda l'allegato 1); che successivamente alla ginocchiata il giocatore **MOMBERG** colpiva più volte con le mani il volto del giocatore VAN VUREN (si veda l'allegato 1); che solamente dalla ultima fase di gioco dell'azione scorretta posta in essere dal giocatore **MOMBERG** veniva notata dal direttore di gara sig. LIPERINI come desumibile dalla gestualità di quest'ultimo allorché fischiava il calcio di punizione a favore del Rugby Calvisano mimando i colpi al volto inferti con la mano del giocatore del Rovigo (si veda l'allegato 1)”.

Resisteva con una memoria difensiva il **RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD** che ha evidenziato come “...dal video della partita emerge che il 2. del Rovigo **MOMBERG** partecipa attivamente all'azione di ruck e di pulizia del pallone che era stato portato avanti da un giocatore del Rovigo egli in modo del tutto lecito con le ginocchia a terra avanza per pulire e consentire l'uscita del pallone. In questo frangente l'arbitro è perfettamente posizionato e ha un'ottima visuale dell'azione. Il giocatore n. 4 del Calvisano si trova a terra e il movimento forse scomposto ed energico di avanzamento di **MOMBERG** sulle proprie ginocchia incontra inevitabilmente ma involontariamente il capo del n. 4 del Calvisano; **MOMBERG** aveva la propria testa oltre il punto di contatto ginocchio avversario e non era chiaramente in grado di vedere le proprie ginocchia. Quel che è certo è che tutto è avvenuto sotto lo sguardo dell'arbitro e anche di un giocatore del Calvisano che ha visto perfettamente il movimento del 2. del Rovigo e nulla ha segnalato all'arbitro che pure era posizionato in modo ottimale per cogliere eventuali azioni fallose, tanto che si accorge, fischia fermando il gioco e sanziona con calcio di punizione lo stesso **MOMBERG** per aver messo la mano sul volto dell'avversario VAN VUREN.....Pur quindi se dall'immagine potrebbe sembrare che il ginocchio tocchi il giocatore a terra VAN VUREN, ogni altro elemento, oggettivo e soggettivo dall'ottima visuale dell'arbitro alla mancata segnalazione da parte dei numerosi giocatori avversari e dallo stesso VAN VUREN che invece si alza, non dice alcunché e si passa la mano quasi a pulire la bocca dal fango, depongono nel senso dell'insussistenza dell'illeceità dell'azione di gioco di **MOMBERG** (totalmente carente di offensività) siccome segnalata dal Calvisano mentre invece il fallo commesso con la mano che viene portata al volto dell'avversario VAN VUREN, visto dall'arbitro, viene sanzionato nel corso della gara. Si chiede pertanto che nessuna sanzione sia applicata al giocatore segnalato e che nella denegata ipotesi in cui il Giudice ravvisasse un'infrazione lo stesso valuti l'applicazione delle circostanze generiche anche prevalenti sulle contestate aggravanti quanto meno per la totale assenza di concreta offensività dell'azione che non ha lasciato alcun postumo al giocatore colpito.”

L'istanza è ammissibile e meritevole di accoglimento.

Il referto arbitrale è da considerarsi prova privilegiata e non suscettibile di essere gradata a prova di rango inferiore se non in presenza di evidenti contraddizioni.

Il fatto che non risulta dal referto arbitrale si intende come fatto non rilevato dall'ufficiale di gara.

Il rapporto redatto dal signor Matteo LIPERINI direttore di gara della partita RUGBY ROVIGO DELTA SRL – RUGBY CALVISANO SSD ARL non riporta l'episodio riferito dall'istante, dunque, è legittima la richiesta di visione del filmato della partita, ai sensi dell'art. 41 – (prova televisiva) del Regolamento di Giustizia.

Preliminarmente avendo la difesa del RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD fatto intendere come il direttore di gara avesse visto l'azione incriminata e, dunque, che lo stesso avesse visto la ginocchiata e il fallo con le mani operato dal signor **MOMBERG** sul giocatore VAN VUREN, il GSN ha ritenuto opportuno ascoltare telefonicamente il signor **Matteo LIPERINI** il quale ha potuto specificare che “...ho fischiato il calcio di punizione perché ho visto il contatto delle mani fatto dal giocatore del Rovigo **MOMBERG** sul volto del giocatore del Calvisano VAN VUREN. Del resto avevo in precedenza richiamato il **MOMBERG** su tali gesti provocatori fatti durante l'incontro. Non ho visto la ginocchiata di cui mi si chiede spiegazioni fatta dal **MOMBERG** su VAN VUREN. Tengo a precisare che dalla mia posizione “a zero dietro il raggruppamento” non l'ho rilevata altrimenti avrei adottato un altro tipo di provvedimento arbitrale.”

In ragione di quanto appreso dal direttore di gara, risulta legittima la richiesta di visione del filmato da parte del Rugby Calvisano SSD ARL.

Le immagini, che presentano piena garanzia tecnica e documentale, attestano come il signor Jaques **MOMBERG** colpisca volontariamente, ma senza particolare violenza, con un gesto repentino con il ginocchio destro il volto del giocatore VAN VUREN che era disteso a terra, in posizione vulnerabile non potendosi difendere poiché imbrigliato nel raggruppamento. Il direttore di gara era posizionato dietro il raggruppamento dalla parte del RUGBY ROVIGO DELTA SRL, in movimento di corsa laterale ed effettivamente il calcio di punizione è stato assegnato per l'azione di mani sul volto con la gestualità tipica di tale infrazione. Il giocatore VAN VUREN rialzatosi si è lamentato ed affettivamente si è toccato il naso con la tipica azione di verificare se perdesse sangue.

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA – DEPOSITATA DALLA RUGBY CALVISANO SSD ARL IN DATA 12/11/2019

Il Giudice Sportivo, ritiene sufficientemente provato che il giocatore del RUGBY ROVIGO DELTA SRL, Jaques MOMBERG abbia commesso l'infrazione prevista e punita dall'art. 27 punto 1 lettera m) (qualora colpisca con il ginocchio un avversario) legittimando ciò l'adozione della sanzione di 2 (due) settimane di squalifica.

Non ritiene di applicare le circostanze generiche richiamate nella memoria difensiva del RUGBY ROVIGO DELTA SRL ritenendo, al contrario, prevalenti le circostanze aggravanti di cui all'art. 27 punto 2 lettera a) e b) e la recidiva di cui all'art. 15 punto 1 del Regolamento di Giustizia e la sanzione dovrà essere aggravata di ulteriori 3 (tre) settimane di squalifica.

PQM

Il Giudice Sportivo,

visti gli artt. 15, 27 punto 1 lettera m); 27 punto 2 lettere a) e b) nonché gli artt. 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia FIR, in accoglimento dell'istanza presentata dalla società Rugby CALVISANO SSD ARL in data 12 novembre 2019 **sanziona** il giocatore Jaques MOMBERG per la violazione dell'art. 27 punto 1 lettera m) (colpire con una ginocchiata l'avversario) con la **squalifica di 2 (due) settimane** aumentata per le circostanze aggravanti ex art. 27 punto 2 lettera a) e b) e ex art. 15 punto 1 (recidiva) del Regolamento di Giustizia di **3 (tre) settimane** di squalifica e così per un totale di **5 (cinque) settimane di squalifica**, decorrenti dal 21 novembre 2019 al 25 dicembre 2019.

Stante la recidiva non accoglie la richiesta di applicare una riduzione per le invocate circostanze attenuanti generiche.

Considerato l'accoglimento dell'istanza, si dispone la restituzione del contributo per accesso alla giustizia versato dalla società RUGBY CALVISANO SSD ARL a mezzo bonifico bancario.

Roma, 21 novembre 2019

(Avv. Marco Cordelli)

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)**